SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 129° — Numero 49**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 29 febbraio 1988** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVERTENZA

A decorrere dal 1° gennaio 1988 i bandi dei concorsi, i diari delle relative prove d'esame e ogni altro avviso riguardante tale materia, ad eccezione di quello riportato a pagina 22, sono pubblicati nella serie speciale CONCORSI *ed* ESAMI che esce il martedì e il venerdì ed è posta in vendita nelle edicole.

SOMMARIO

CIRCOLARI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTI ORDINARI

Supplemento n. 1:

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 febbraio 1988, n. 42.

Disposizioni correttive e di coordinamento sistematico-formale, di attuazione e transitorie relative al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

88G0050

Supplemento n. 2:

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1988, n. 43.

Istituzione del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1988, n. 44.

Adeguamento del Consorzio nazionale obbligatorio tra gli esattori delle imposte dirette alla nuova disciplina del servizio di riscossione, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *c)*, della legge 4 ottobre 1986, n. 657.

88G0044-88G0045

Supplemento n. 3:

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

DELIBERAZIONE 26 febbraio 1988.

Tariffe dei premi per l'assicurazione della responsabilità civile dei veicoli a motore e dei natanti da applicarsi dal 1° marzo 1988 al 28 febbraio 1989. (Provvedimento n. 8/1988).

88A0913

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 12:

Banco di Napoli - Direzione generale:

Obbligazioni opere pubbliche sorteggiate il 26 gennaio 1988.

Obbligazioni di credito fondiario sorteggiate il 19 gennaio 1988.

Cartelle fondiarie sorteggiate il 2 febbraio 1988.

Cassa di risparmio di Roma, credito fondiario:

Obbligazioni fondiarie ed opere pubbliche sorteggiate il 28 gennaio 1988.

Cartelle fondiarie sorteggiate il 4 febbraio 1988.

Banco di Sardegna:

Sezione autonoma credito fondiario

Cartelle fondiarie sorteggiate il 2 febbraio 1988.

Sezione autonoma opere pubbliche

Obbligazioni opere pubbliche sorteggiate il 29 gennaio 1988.

Cartiere Paolo Pigna, società per azioni, in Alzano Lombardo (Bergamo): Obbligazioni sorteggiate il 15 dicembre 1987.

Scarpellini, società per azioni, in Alzano Lombardo (Bergamo): Obbligazioni sorteggiate il 1° febbraio 1988.

Centrobanca - Banca centrale di credito popolare, società per azioni, in Milano: Obbligazioni sorteggiate il 17 dicembre 1987.

OMAG, società per azioni, in Cassinetta di Lugagnano (Milano): Obbligazioni «1984/1990 - 20%» sorteggiate il 1° febbraio 1988.

Rovagnati, società per azioni, in Biassono: Obbligazioni sorteggiate il 28 gennaio 1988.

Banco di Napoli:

Obbligazioni di credito agrario sorteggiate il 19 gennaio 1988.

Obbligazioni opere pubbliche sorteggiate il 26 gennaio 1988.

Istituto di credito fondiario delle Venezie, in Verona:

Obbligazioni fondiarie sorteggiate il 29 gennaio 1988.

Obbligazioni fondiarie ed opere pubbliche sorteggiate il 29 gennaio 1988; cartelle fondiarie, agrarie ed obbligazioni opere pubbliche sorteggiate il 3 febbraio 1988.

Istituto di credito fondiario della regione Trentino-Alto Adige, in Trento:

Obbligazioni opere pubbliche sorteggiate nel mese di gennaio 1988.

Obbligazioni opere pubbliche sorteggiate nel mese di febbraio 1988.

Cartelle fondiarie sorteggiate nel mese di febbraio 1988.

Obbligazioni fondiarie «Ind. F, 18,30%, 18%, 17,50%, 16,50%, 15,50%, 15%, 14,75%, 10,25%» sorteggiate nel mese di gennaio 1988.

Obbligazioni fondiarie «13,50%, 13%, 12%, 11%, 10%» sorteggiate nel mese di gennaio 1988.

Cassa di risparmio di Calabria e Lucania, gestione credito fondiario, in Cosenza: Cartelle fondiarie sorteggiate il 10 febbraio 1988.

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 26 febbraio 1988, n. 45.

Proroga al 31 marzo 1988 del termine stabilito con la legge 24 dicembre 1987, n. 525, per l'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1988.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il termine stabilito con la legge 24 dicembre 1987, n. 525, per l'esercizio provvisorio del bilancio delle Amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1988, secondo gli stati di previsione presentati alle Camere e con le disposizioni e modalità previste nel relativo disegno di legge, è prorogato fino a quando il bilancio stesso sia approvato per legge e comunque non oltre il 31 marzo 1988.

2. Ai soli fini dell'applicazione dell'articolo 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 544, modificato dalla legge 13 dicembre 1964, n. 1333, si fa riferimento al totale complessivo delle spese correnti e in conto capitale risultanti dal disegno di legge di bilancio integrato dalle successive note di variazioni.

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il 1° marzo 1988.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 febbraio 1988

COSSIGA

GORIA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

AMATO, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

Nota all'art. 1, comma 1:

Il termine stabilito con la legge 24 dicembre 1987, n. 525, era fissata alla data 29 febbraio 1988.

Nota all'art. 1, comma 2:

Il testo dell'art. 2 del D.Lgs. n. 544/1948 (Norme in materia di anticipazioni al Tesoro da parte della Banca d'Italia) è il seguente:

«Art. 2. — Ogni qualvolta dalla situazione mensile della Banca d'Italia risulti che il conto corrente aperto al Tesoro per il servizio di Tesoreria provinciale abbia raggiunto uno sbilancio a debito del Tesoro pari al quindici per cento del complessivo importo degli originari stati di previsione della spesa effettiva e dei successivi stati di variazione, la Banca d'Italia è tenuta a darne immediata comunicazione al Ministro per il tesoro per i provvedimenti del caso.

Trascorsi venti giorni dalla comunicazione suddetta senza che lo sbilancio a debito sia sceso al di sotto del quindici per cento indicato al precedente comma, la Banca d'Italia non darà corso a ulteriori prelevamenti sul detto conto fino a quando, a seguito di incassi di somme di pertinenza del Tesoro o di versamenti dal medesimo fatti sul conto stesso, lo sbilancio sia ritornato al disotto del detto quindici per cento».

L'articolo unico della legge n. 1333/1964 ha così disposto: «A decorrere dall'anno finanziario 1965 la percentuale di cui all'art. 2 del D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 544, è ridotta dal 15 per cento al 14 per cento e va riferita all'ammontare delle spese correnti e di quelle in conto capitale risultanti dalle previsioni iniziali e dalle successive variazioni».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 873):

Presentato dal Ministro del tesoro (AMATO) il 20 febbraio 1988.

Assegnato alla 5ª commissione (Bilancio), in sede referente, il 22 febbraio 1988.

Esaminato dalla 5ª commissione il 24 febbraio 1988.

Esaminato in aula e approvato il 24 febbraio 1988.

Camera dei deputati (atto n. 2386):

Assegnato alla V commissione (Bilancio e tesoro), in sede referente, il 24 febbraio 1988.

Esaminato dalla V commissione il 24 febbraio 1988.

Esaminato in aula e approvato il 24 febbraio 1988.

88G0087

DECRETO-LEGGE 26 febbraio 1988, n. 46.

Provvedimenti urgenti in materia di pubblico impiego.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di dare immediata e piena attuazione agli accordi contrattuali per il pubblico impiego, definiti con le organizzazioni sindacali per il triennio 1985-1987, relativamente al primo inquadramento nella nona qualifica funzionale del personale dipendente dai Ministeri, dalle Aziende e dalle Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, nonché di emanare disposizioni transitorie per l'accesso ai profili professionali del personale ministeriale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 febbraio 1988;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Primo inquadramento nella nona qualifica funzionale del personale dipendente dai Ministeri

1. In sede di prima applicazione delle disposizioni previste dagli articoli 20, 21 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, nella nona qualifica funzionale sono inquadrati, anche in soprannumero, a decorrere dal 1° gennaio 1987, i direttori aggiunti di divisione e qualifiche equiparate, nonché il personale che, alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, rivestiva la qualifica di direttore di sezione o equiparata ed il personale che alla predetta data aveva comunque maturato una effettiva anzianità di servizio nella carriera direttiva di almeno nove anni e sei mesi.

2. Nella nona qualifica sono, altresì, inquadrati gli appartenenti alla ex carriera direttiva assunti mediante concorso per l'esercizio di attività tecnico-professionali per le quali è richiesto il possesso di apposito diploma di laurea e relativo titolo di abilitazione professionale, con almeno cinque anni di effettivo servizio nell'esercizio della predetta attività.

3. Sono inoltre inquadrati nella nona qualifica i direttori, appartenenti all'ex carriera direttiva, preposti ad uffici, istituti o servizi di particolare rilevanza o di stabilimento non riservati a qualifiche dirigenziali, con almeno cinque anni di effettivo esercizio delle funzioni, il personale assunto per compiti di studio e ricerca ai sensi della legge 29 settembre 1962, n. 1483, transitato in ruolo in applicazione del combinato disposto degli articoli 30 e 31 della legge 11 luglio 1980, n. 312, con almeno cinque anni di effettivo servizio nell'esercizio delle predette attività, nonché il personale dell'ex carriera direttiva appartenente a profili professionali da ascrivere alla nonà qualifica.

Art. 2.

Primo inquadramento nella nona qualifica funzionale del personale dipendente dalle Aziende e dalle Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo.

1. In sede di prima applicazione delle disposizioni previste dagli articoli 54, 55 e 57 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, nella nona qualifica funzionale sono inquadrati, anche in soprannumero, a decorrere dal 1° gennaio 1987, i direttori aggiunti di divisione e qualifiche equiparate, nonché il personale che, alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, rivestiva la qualifica di direttore di sezione o equiparata ed il personale che alla predetta data aveva comunque maturato una effettiva anzianità di servizio nella carriera direttiva di almeno nove anni e sei mesi.

2. Nella nona qualifica sono, altresì, inquadrati gli appartenenti alla ex carriera direttiva assunti mediante concorso per l'esercizio di attività tecnico-professionali per le quali è richiesto il possesso di apposito diploma di laurea e relativo titolo di abilitazione professionale, nonché il personale tecnico laureato, inquadrato nei ruoli ove è richiesta l'abilitazione professionale suddetta, con almeno cinque anni di effettivo servizio nell'esercizio della predetta attività.

3. Inoltre sono inquadrati nella nona qualifica i direttori ed i vice dirigenti di ottava qualifica o categoria appartenenti all'ex carriera direttiva, preposti ad uffici, istituti, stabilimenti non riservati a qualifiche dirigenziali o addetti a servizi di particolare rilevanza, con almeno cinque anni di effettivo esercizio delle funzioni, il personale assunto per compiti di studio e ricerca ai sensi della legge 29 settembre 1962, n. 1483, transitato in ruolo in applicazione del combinato disposto degli articoli 30 e 31 della legge 11 luglio 1980, n. 312, con almeno cinque anni di effettivo servizio nell'esercizio delle predette attività, nonché il personale dell'ex carriera direttiva appartenente a profili professionali da ascrivere alla nona qualifica.

Art. 3.

Disposizioni transitorie per l'accesso ai profili professionali del personale dei Ministeri

1. Le disposizioni di cui all'articolo 28-*ter* del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432, cessano di avere effetto con l'emanazione del primo provvedimento di ciascuna amministrazione statale di inquadramento del personale nei profili professionali in applicazione dell'articolo 4, ottavo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312.

2. Dalla data del provvedimento di cui al comma 1 e fino al completamento delle procedure di inquadramento del personale nei profili professionali in applicazione dell'articolo 4, nono e decimo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, e dell'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432, le amministrazioni statali non possono indire concorsi di reclutamento. Sono comunque fatte salve le assunzioni conseguenti all'espletamento di concorsi già indetti alla data di emanazione di provvedimenti di cui al comma 1, se consentite dall disposizioni di legge vigenti.

3. L'esclusione dalla partecipazione ai corsi di riqualificazione, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432, trova applicazione soltanto nei confronti degli impiegati che abbiano ottenuto, ai sensi dell'ottavo comma dell'articolo 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312, l'inquadramento in un profilo professionale di qualifica funzionale superiore. I corsi di riqualificazione precedono le prove selettive di cui al decimo comma del predetto articolo 4.

4. La prescrizione del termine di novanta giorni per la presentazione della domanda di partecipazione alla prova selettiva, contenuta nel decimo comma dell'articolo 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312, è abrogata.

Art. 4.

Copertura finanziaria, corresponsione del trattamento economico provvisorio al personale inquadrato nella nona qualifica funzionale e termini per l'inquadramento.

1. All'onere derivante dall'applicazione degli articoli 1 e 2, si provvede con i fondi compresi negli stanziamenti previsti, rispettivamente, per la copertura finanziaria dei decreti del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, e 18 maggio 1987, n. 269.

2. Per la corresponsione del trattamento economico al personale da inquadrare nella nona qualifica funzionale, ai sensi degli articoli 1 e 2, trova applicazione il disposto dell'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312. Gli inquadramenti devono avvenire entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1988

COSSIGA

GORIA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SANTUZ, *Ministro per la funzione pubblica*

AMATO, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1988
Atti di Governo, registro n. 72, foglio n. 19

88G0088

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 ottobre 1987.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Padova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1847, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Gli articoli da 249 a 256, relativi alle norme generali comuni a tutte le scuole di specializzazione afferenti alla facoltà di lettere e filosofia, sono soppressi.

Art. 2.

Gli articoli da 304 a 316, relativi alle norme generali comuni a tutte le scuole di specializzazione, afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia, sono soppressi.

Art. 3.

Gli articoli da 204 a 212 relativi alla scuola di specializzazione in servizio sociale, che muta denominazione in quello di pianificazione e politiche sociali, sono soppressi.

Art. 4.

Dopo l'art. 184 e con lo spostamento della numerazione successiva sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi all'introduzione delle norme generali comuni a tutte le scuole, nonché il riordinamento della scuola di specializzazione sopraindicata.

Norme generali comuni a tutte le scuole

Art. 185. — Presso l'Università di Padova sono istituite le scuole di specializzazione di seguito riportate.

Art. 186. — Il bando di ammissione alle scuole di specializzazione è reso noto con decreto rettorale entro il 15 settembre di ciascun anno per il successivo anno accademico.

I candidati alle specializzazioni, per le quali è requisito indispensabile oltre al possesso del diploma di laurea previsto dagli ordinamenti propri di ciascuna scuola il possesso dell'abilitazione professionale, possono partecipare «sub condicione» all'esame di ammissione; all'atto di regolare l'iscrizione debbono depositare anche il diploma di abilitazione.

Il bando indica il numero dei posti a disposizione presso le singole scuole. L'eventuale differenza, fra il totale dei posti previsto per ciascuna scuola ed il corrispondente numero dei posti effettivamente indicati sul bando, può essere destinata a candidati di cittadinanza straniera, limitatamente alle scuole il cui titolo di ammissione non preveda l'esistenza di un albo professionale.

Il numero complessivo dei candidati ammessi di cittadinanza straniera non può essere comunque superiore al venti per cento di cittadinanza italiana.

Limitazioni e condizioni di ammissione per candidati stranieri sono incluse negli ordinamenti delle singole scuole e riportati nel bando di ammissione.

Art. 187. — La prova di ammissione, secondo quanto previsto dalle norme vigenti, è per esami e titoli:

a) in una prova scritta intesa ad accertare la cultura generale nell'area di specializzazione;

b) in una eventuale prova orale, sempre sui medesimi argomenti, che può essere integrata da una prova pratica.

Il bando di ammissione a ciascuna scuola indica i programmi della prova nonché eventuali modalità, quali le prove scritte mediante quesiti a risposte multiple.

Il candidato deve dare prova di buona conoscenza strumentale della lingua o delle lingue straniere secondo quanto indicato nel bando.

La valutazione dei titoli integra il punteggio, conseguito nell'esame di cui ai commi precedenti, qualora in tale punteggio sia stata conseguita la sufficienza, in misura non superiore al trenta per cento dello stesso.

Costituiscono titolo:

a) la tesi di laurea;

b) il voto di laurea;

c) il voto riportato negli esami di profitto nel corso di laurea in discipline attinenti la specializzazione ed indicate nel bando per ciascuno dei diplomi di laurea che danno accesso alle singole scuole;

d) le pubblicazioni scientifiche.

Il punteggio dei predetti titoli è quello stabilito dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 188. — La commissione per l'esame di ammissione è composta dal direttore della scuola o da un suo delegato che la presiede e da due professori di ruolo nominati dal rettore su proposta del consiglio della scuola. Nel caso di convenzioni con enti pubblici o privati, che prevedono, a carico di questi ultimi, la concessione di borse per frequentare la scuola, la commissione può essere integrata con docente o cultore di materie attinenti alla scuola, proposto dal consiglio della scuola stessa scelto entro una terna designata dagli enti erogatori e nominato dal rettore.

Art. 189. — La commissione giudicatrice dell'esame finale per il conseguimento del diploma di specialista è composta dal direttore o da un suo delegato, docente di ruolo nella scuola, che la presiede, e da sei professori, di cui almeno cinque di ruolo appartenenti alla scuola medesima, proposti dal consiglio della scuola e nominati dal rettore.

Art. 190. — L'importo delle tasse e soprattasse dovute dagli iscritti alla scuola è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge; i contributi sono stabiliti anno per anno dal consiglio di amministrazione dell'Università.

Art. 191. — Sono organi della scuola il direttore ed il consiglio della scuola.

Art. 192. — Il direttore, cui compete la responsabilità della scuola, è un professore di ruolo che insegna nella scuola, di norma di prima fascia; in caso di motivato impedimento dei professori di prima fascia la direzione è affidata a professore di seconda fascia.

Il direttore è eletto, con voto segreto, dal consiglio della scuola, di cui al successivo articolo, e nominato dal rettore; convoca il consiglio della scuola e lo presiede; svolge, nell'ambito della conduzione della scuola, le funzioni proprie dei presidenti di consiglio di corso di laurea in quanto compatibili.

Il direttore promuove tramite il consiglio di amministrazione ed il rettore la stipula di eventuali convenzioni per lo svolgimento di attività di formazione. Per la gestione dei fondi a disposizione della scuola si applicano le norme dettate per gli istituti dal regolamento per l'amministrazione e la contabilità generale dell'Università.

Il direttore dura in carica tre anni accademici ed è rieleggibile.

La direzione della scuola ha sede presso l'istituto o il dipartimento al quale afferisce il direttore, salvo diversa indicazione prevista dagli ordinamenti di scuole istituite a seguito di convenzionamenti fra atenei diversi.

Art. 193. — Il consiglio della scuola è composto da tutti i docenti della scuola compresi gli eventuali docenti a contratto e da una rappresentanza di tre specializzandi, eletta secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

Art. 194. — Il consiglio della scuola conduce la scuola stessa e coordina le attività con i consigli dei dipartimenti e delle facoltà interessati, ed in particolare di quelli indicati negli ordinamenti delle singole scuole, incluso la designazione dei docenti, l'affidamento degli insegnamenti e le eventuali proposte di contratti.

Nella prima fase dell'istituzione della scuola, i docenti che costituiscono il consiglio della scuola stessa vengono designati in relazione agli insegnamenti da attivare con apposita delibera dei consigli delle facoltà interessate sentiti i consigli dei dipartimenti coinvolti.

Art. 195. — Lo specializzando è tenuto a seguire le lezioni ed a partecipare alle attività pratiche ed alle esercitazioni previste, per ciascun anno di corso, in conformità alle norme più sotto indicate.

La frequenza alla scuola è obbligatoria. Le modalità di accertamento della frequenza sono determinate dal consiglio della scuola e rese note all'inizio del corso.

Art. 196. — Alla fine del corso annuale di lezioni, lo specializzando deve superare per l'ammissione all'anno successivo un esame teorico pratico sulle attività di formazione svolte nell'anno, valutato da una commissione, nominata dal rettore, presieduta dal direttore della scuola, e costituita dai docenti delle materie relative all'anno di corso e specifiche del programma di formazione del candidato, che esprime un giudizio globale sul livello di preparazione del candidato stesso nelle singole discipline e relative attività pratiche prescritte per l'anno di corso.

Coloro che non superano l'esame non possono essere ammessi al successivo anno di corso e debbono ripetere l'anno; è ammessa la ripetizione dell'anno per una sola volta.

Art. 197. — Il calendario dei corsi di studio e delle attività pratiche è stabilito, anno per anno, dal consiglio della scuola, per l'ammontare delle ore previsto dall'ordinamento di ogni singola scuola.

I corsi potranno articolarsi in cicli di lezioni, seminari e moduli di formazione, nell'ambito delle leggi vigenti.

Art. 198. — Il ciclo di studi si conclude con un esame di diploma, che consiste nella discussione di una dissertazione scritta che dimostri la preparazione scientifica e le capacità operative collegate alla specifica professionalità.

Art. 199. — Nel caso di scuole di specializzazione istituite in base a convenzioni con altre Università, per i docenti che debbano esplicare le previste attività didattiche in sede diversa da quella ordinaria di servizio e che abbiano incluso tali attività nel proprio piano didattico annuale approvato dalla facoltà di appartenenza, è prevista la corresponsione di un rimborso spese relative al trasporto e all'eventuale pernottamento.

Art. 200 *(Norma transitoria)*. — Le scuole già funzionanti presso l'Università con il vecchio ordinamento sono progressivamente disattivate; le scuole di nuova istituzione sono progressivamente attivate a partire dall'anno accademico nel quale entra in vigore il riordinamento di ciascuna scuola.

Il ripetente sarà ammesso in soprannumero e dovrà obbligatoriamente sostenere gli esami relativi agli anni precedenti a quello a cui è ammesso, non esistenti a livello di contenuti essenziali nelle vecchie scuole.

Scuola di specializzazione
in pianificazione e politiche sociali

Art. 201. — È istituita presso l'Università degli studi di Padova la scuola di specializzazione in pianificazione e politiche sociali, articolata in due indirizzi:

a) pianificazione sociale e sanitaria;

b) organizzazione e direzione del personale.

La scuola ha il compito di formare competenze professionali in ordine alla progettazione e alla realizzazione delle politiche sociali di piano, in stretta connessione con obiettivi rilevanti degli enti pubblici, specialmente a livello locale e regionale; la scuola rilascia il diploma di specialista in pianificazione e politiche sociali.

Art. 202. — La scuola ha la durata di tre anni; ciascun anno di corso prevede 300 ore di insegnamento; il consiglio della scuola determinerà anno per anno, e la pubblicherà nel manifesto annuale degli studi, l'assegnazione oraria per i diversi insegnamenti, sia che questi costituiscano moduli formativi, sia che corrispondano a corsi monografici o a seminari.

In base alle strutture e attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in venti specializzandi per ciascun anno di corso, per un totale di sessanta specializzandi.

Art. 203. — Al funzionamento della scuola concorrono oltre alla facoltà di scienze politiche e al dipartimento di sociologia anche il dipartimento di statistica, il dipartimento di psicologia e l'istituto di organizzazione aziendale della facoltà di ingegneria, la facoltà di giurisprudenza, la facoltà di medicina.

Art. 204. — Alla scuola sono ammessi i laureati in scienze politiche, sociologia, giurisprudenza, economia e commercio, medicina e chirurgia, psicologia, ingegneria (tutte le lauree), architettura, discipline economiche e sociali, economia aziendale, economia politica, pianificazione territoriale e urbanistica, scienze dell'amministrazione, scienze dell'informazione, scienze economiche, scienze economiche e bancarie, scienze economiche e sociali, scienze statistiche e attuariali, scienze statistiche ed economiche, scienze statistiche e demografiche, nonché i titoli stranieri ritenuti equipollenti dal consiglio della scuola ai soli fini dell'ammissione alla scuola stessa. Non è richiesto per l'ammissione alcun diploma di abilitazione.

Art. 205. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1º Anno (comune agli indirizzi):

economia e finanza degli enti locali;

modelli e tecniche di pianificazione sociale I;

programmazione economica locale e regionale;

metodologia della ricerca sociale e statistica per la programmazione.

Più quattro corsi opzionali, scelti tra:

governo locale;
sociologia applicata ai sistemi e sub-sistemi sociali;
sociologia degli apparati pubblici;
sociologia della leadership;
teoria delle decisioni;
sistemi sociali comparati;
scienza dell'amministrazione;
organizzazione della pubblica amministrazione;
analisi delle politiche pubbliche;
tecnica della programmazione organizzativa.

A) INDIRIZZO DI PIANIFICAZIONE SOCIALE E SANITARIA.

2° *Anno*:

organizzazione e gestione del personale;
statistica sociale e sanitaria.

Più tre corsi aziendali.

3° *Anno:*

legislazione sanitaria;
legislazione assistenziale e previdenziale.

Più un corso opzionale.

Corsi opzionali d'indirizzo:

1) disadattamento giovanile;
2) disadattamento infantile;
3) gestione psico-sociale dell'emarginazione;
4) gestione psico-sociale dell'handicap;
5) gestione psico-sociale della malattia mentale;
6) politiche dei beni culturali;
7) politiche degli interventi di emergenza;
8) politiche della famiglia;
9) politiche dell'istruzione;
10) politiche della casa;
11) problemi di disuguaglianza e povertà;
12) tutela dell'ambiente;
13) legislazione minorile;
14) teoria e tecniche delle comunicazioni di massa;
15) informatica applicata alla pianificazione;
16) teoria e modelli di sistema informatico locale;
17) sociologia della famiglia;
18) controllo costi-efficacia nella pubblica amministrazione.

B) INDIRIZZO DI ORGANIZZAZIONE E DIREZIONE DEL PERSONALE.

2° *Anno*:

organizzazione e gestione del personale;
legislazione degli enti locali.

Più tre corsi opzionali.

3° *Anno*:

legislazione del pubblico impiego e diritto sindacale;
controllo costi-efficacia nella pubblica amministrazione.

Più un corso opzionale.

Corsi opzionali d'indirizzo:

1) informatica applicata all'amministrazione;
2) teoria e modelli di sistemi informatico locale;
3) psicologia applicata all'organizzazione;
4) pubblico impiego;
5) sociologia dei gruppi;
6) sociologia dell'organizzazione;
7) teoria degli equilibri sociali;
8) contabilità per centri di costo;
9) management pubblico;
10) metodi di controllo della produttività;
11) metodi di formazione e aggiornamento del personale;
12) modelli e tecniche di valutazione di programmi formativi;
13) partecipazione e gruppi di pressione;
14) relazioni pubbliche;
15) dinamica delle professioni e mercato del lavoro;
16) organizzazione sindacale e del lavoro;
17) teoria e tecniche delle comunicazioni di massa;
18) relazioni con il personale.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 22 ottobre 1987

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 gennaio 1988
Registro n. 4 Istruzione, foglio n. 57

88A0787

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 ottobre 1987.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico del 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università degli studi di Napoli;

Considerato che è tuttora in atto la sperimentazione organizzativa e didattica di cui agli articoli 81-93 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Considerato che le tabelle dell'ordinamento didattico universitario relative ai corsi di laurea sono in fase di riordinamento per effetto di apposite commissioni di studio, e che anzi alcune tabelle sono state già riordinate;

Udito il parere espresso in data 12 giugno 1986 dal Consiglio universitario nazionale, sul piano di sviluppo dell'Università 1984-86;

Rilevata la necessità di accogliere la richiesta dell'Università degli studi di Napoli di istituire il corso di laurea in scienze delle preparazioni alimentari, nell'ambito della facoltà di agraria, per i motivi espressi dalla facoltà stessa nel verbale n. 229 del 14 luglio 1983;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopra indicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

L'art. 291, relativo alle lauree che conferisce la facoltà di agraria, è soppresso e sostituito come segue:

Art. 291. — La facoltà di agraria conferisce:

a) la laurea in scienze agrarie;

b) la laurea in scienze delle preparazioni alimentari.

All'art. 292, relativo all'ordinamento del corso di laurea in scienze agrarie, è preposto il seguente titolo: «Laurea in scienze agrarie».

Dopo l'art. 302, sono inseriti, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, il titolo e gli articoli relativi all'ordinamento del corso di laurea in scienze delle preparazioni alimentari come segue:

LAUREA IN SCIENZE DELLE PREPARAZIONI ALIMENTARI

Art. 303. — I titoli di ammissione sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

La durata del corso degli studi per la laurea in scienze delle preparazioni alimentari è di cinque anni, divisi in un biennio di studi propedeutici ed un triennio di studi di applicazione.

Biennio di studi propedeutici

Insegnamenti fondamentali:

1) morfologia e fisiologia vegetale;
2) botanica sistematica ed applicata;
3) matematica;
4) fisica;
5) chimica generale ed inorganica;
6) morfologia e fisiologia animale;
7) chimica organica I;
8) chimica organica II;
9) chimica fisica;
10) chimica analitica I;
11) chimica analitica II;
12) microbiologia e immunologia.

Triennio di studi di applicazione

Insegnamenti fondamentali:

1) zootecnica generale;
2) biochimica generale;
3) igiene;
4) patologia animale e ispezioni delle carni;
5) analisi chimica dei prodotti alimentari;
6) industrie alimentari I;
7) industrie alimentari II;
8) igiene degli alimenti;
9) microbiologia industriale;
10) enzimologia;
11) fisiologia della nutrizione e razionamento.

Insegnamenti complementari:

1) tossicologia bromatologica e tecnopatia agraria;
2) fitofarmaci (semestrale);
3) tecnica delle applicazioni frigorifere (semestrale);
4) tecnica delle conserve alimentari;
5) approvvigionamenti e mercato;
6) parassitologia animale e difese degli alimenti (semestrale);
7) biochimica degli alimenti;
8) biochimica industriale (semestrale);
9) tecnologia del condizionamento e della distribuzione;
10) detergenza e approvvigionamento dell'acqua (semestrale);
11) esercitazioni di analisi chimica dei prodotti alimentari;

12) esercitazioni di analisi chimica quantitativa;
13) metodologia e statistica sperimentale;
14) fisica tecnica;
15) disegno tecnico e materiali (semestrale);
16) virologia (semestrale);
17) microbiologia lattiero-casearia (semestrale);
18) operazioni fondamentali di industrie alimentari;
19) tecnologia delle bevande alcooliche;
20) chimica e tecnologia del latte (semestrale);
21) ergotecnica ed organizzazione aziendale (semestrale);
22) contabilità aziendale (semestrale);
23) cooperazione (semestrale);
24) chimica delle fermentazioni;
25) biotecnologia delle fermentazioni (semestrale);
26) esercitazioni di chimica analitica qualitativa;
27) aromatizzazione dei prodotti alimentari (semestrale);
28) istituzioni di economia politica;
29) microbiologia dei prodotti alimentari;
30) entomologia merceologica;
31) macchine ed impianti di industrie agrarie.

Art. 304. — Per ottenere l'iscrizione al triennio di applicazione lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fissati per il biennio di studi propedeutici.

A giudizio della facoltà gli insegnamenti di chimica organica II e chimica analitica II potranno essere svolti nel triennio di applicazione.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali prescritti per il triennio di applicazione ed almeno in tre insegnamenti da lui scelti fra quelli complementari.

Art. 305. — L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta riguardante ricerche sperimentali su argomenti riferentisi alle discipline del corso di laurea ed eseguite presso uno degli istituti della facoltà, oppure, previo accordo con i professori del corso di laurea, anche in laboratori di ricerca esterni alla facoltà. L'assegnazione dell'argomento della tesi di laurea è preceduto da un accertamento della conoscenza di almeno una lingua straniera.

Art. 306. — I due insegnamenti complementari di «tossicologia bromatologica e tecnopatia agraria» e di «approvvigionamenti e mercato» si intendono consigliati in via preferenziale. Tuttavia, ove lo studente intenda scegliere uno o due insegnamenti complementari diversi dai predetti deve, all'atto dell'iscrizione al primo anno del triennio di studi di applicazione, chiederne convalida alla facoltà.

La scelta fatta in tal modo è impegnativa e non può subire comunque variazioni durante il corso degli studi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 22 ottobre 1987

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio 1988
Registro n. 5 Istruzione, foglio n. 156

88A0788

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 27 febbraio 1988.

Entrata in funzione del servizio ipotecario meccanizzato presso la conservatoria dei registri immobiliari di Ascoli Piceno.

IL MINISTRO DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario in relazione all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari;

Visto il decreto interministeriale 30 luglio 1985;

Visto il decreto interministeriale 5 luglio 1986;

Considerato che l'ultimo comma dell'art. 16 della citata legge prevede che la data di inizio del funzionamento del servizio meccanizzato nelle conservatorie dei registri immobiliari venga stabilita con decreto interministeriale da emanarsi di concerto tra il Ministro delle finanze ed il Ministro di grazia e giustizia;

Decreta:

Art. 1.

La data di inizio del funzionamento del servizio meccanizzato nella conservatoria dei registri immobiliari di Ascoli Piceno è stabilita al 1° marzo 1988.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 febbraio 1988

Il Ministro delle finanze
GAVA

Il Ministro di grazia e giustizia
VASSALLI

88A0870

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 13 febbraio 1988.

Integrazione al decreto ministeriale 12 gennaio 1987 riguardante il conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a duecentosessantacinque parrocchie e la perdita della personalità giuridica civile da parte di duecentocinquantasette chiese parrocchiali, tutte della diocesi di Treviso.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 12 gennaio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 gennaio 1987 con il quale:

venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle duecentosessantacinque parrocchie costituite nella diocesi di Treviso;

vennero dichiarate estinte duecentocinquantasette chiese parrocchiali;

vennero individuate la o le parrocchie che succedevano a ciascuna chiesa parrocchiale;

Visti i successivi decreti in data 20 giugno 1987 e 25 novembre 1987, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° luglio 1987 e del 4 dicembre 1987, con i quali vennero rettificati ed integrati gli elenchi delle parrocchie istituite, delle chiese parrocchiali estinte e dei connessi rapporti successori;

Visto il provvedimento con il quale il vescovo diocesano dichiara estinta anche una chiesa cattedrale;

Visti gli articoli 29 e 30 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Nel decreto ministeriale in data 12 gennaio 1987 richiamato in premessa, tra l'art. 5 e l'art. 6 è inserito l'art. 5-*bis* con il seguente testo:

«Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* perde la personalità giuridica civile anche la chiesa cattedrale (o fabbriceria della chiesa cattedrale) di S. Pietro apostolo in Treviso, sita in 31100 Treviso, cui succede in tutti i rapporti attivi e passivi la diocesi di Treviso».

Roma, addì 13 febbraio 1988

Il Ministro: FANFANI

88A0766

DECRETO 13 febbraio 1988.

Rettifica al decreto ministeriale 15 novembre 1986 riguardante il conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a duecentoventuno parrocchie e la perdita della personalità giuridica civile da parte di duecentoventidue chiese parrocchiali, tutte della diocesi di Massa.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 15 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 gennaio 1987, con il quale:

venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla duecentoventuno parrocchie costituite nella diocesi di Apuania;

vennero dichiarate estinte duecentoventidue chiese parrocchiali;

Visto il proprio decreto in data 31 gennaio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 marzo 1987, con il quale venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Massa;

Visto il successivo decreto in data 18 dicembre 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 gennaio 1988, con il quale è stato integrato l'elenco delle parrocchie costituite nella predetta diocesi;

Visto il provvedimento con il quale il vescovo di Massa rettifica la denominazione di talune parrocchie e chiese parrocchiali;

Visti gli articoli 29 e 30 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Nel decreto ministeriale in data 15 novembre 1986, richiamato in premessa:

nell'elenco di cui all'art. 1 l'esatta denominazione e sede delle parrocchie ai numeri d'ordine 66, 75, 85, 95, 96, 98, 99, 104, 106, 109, 124, 126, 129, 136, 151, 160, 161, 167, 168, 171 e 189 è la seguente:

PROVINCIA DI MASSA CARRARA

66. Comune di Licciana Nardi, parrocchia di S. Giacomo Maggiore apostolo, sita in 54016 Licciana Nardi.

75. Comune di Massa, parrocchia dei Santi Filippo e Giacomo apostoli, sita in 54030 Casania.

85. Comune di Massa, parrocchia di S. Pietro apostolo e S. Francesco d'Assisi (cattedrale), sita in 54100 Massa, piazza Duomo, 1.

95. Comune di Massa, parrocchia di S. Massimiliano Kolbe, sita in 54100 Massa, località Poggi, via Romana.

96. Comune di Massa, parrocchia di S. Vitale martire e S. Giovanni Battista, sita in 54100 Mirteto.

98. Comune di Massa, parrocchia di S. Giovanni Battista e S. Carlo, sita in 54030 Pariana.

99. Comune di Massa, parrocchia della Beata Vergine del Carmine, sita in 54030 Resceto.

104. Comune di Montignoso, parrocchia del Cuore Immacolato di Maria, sita in 54038 Renella-Cervaiolo.

106. Comune di Montignoso, parrocchia di S. Maria della Rosa e di S. Maria Assunta, sita in 54038 Montignoso, via S. Maria.

109. Comune di Podenzana, parrocchia dei Santi Giacomo apostolo e Cristoforo, sita in 54010 Podenzana.

PROVINCIA DI LUCCA

124. Comune di Camporgiano, parrocchia di S. Nicolao, sita in 55031 Sillicano.

126. Comune di Careggine, parrocchia di S. Giacomo Maggiore apostolo, sita in 55030 Capanne di Careggine.

129. Comune di Careggine, parrocchia di S. Giacomo Maggiore apostolo, sita in 55030 Isola Santa.

136. Comune di Castelnuovo Garfagnana, parrocchia di S. Francesco d'Assisi, sita in 55032 Piano della Pieve.

151. Comune di Fosciandora, parrocchia di S. Silvestro, sita in 55020 Riana.

160. Comune di Giuncugnano, parrocchia di S. Antonino martire, sita in 55030 Giuncugnano.

161. Comune di Giuncugnano, parrocchia di S. Andrea apostolo, sita in 55030 Magliano.

167. Comune di Minucciano, parrocchia di S. Bartolomeo apostolo e S. Rocco, sita in 55030 Gramolazzo.

168. Comune di Minucciano, parrocchia di S. Nicolao, sita in 55030 Metra.

171. Comune di Minucciano, parrocchia di S. Giacomo Maggiore apostolo, sita in 55030 Pugliano.

189. Comune di Pieve Fosciana, parrocchia di S. Regolo vescovo e martire, sita in 55036 Bargecchia.

Nell'elenco di cui all'art. 3 l'esatta denominazione e sede delle chiese parrocchiali ai numeri d'ordine 64, 75, 94, 96, 103, 106, 121, 123, 126, 160, 161, 167, 168, 171 e 190 è la seguente:

PROVINCIA DI MASSA CARRARA

64. Comune di Licciana Nardi, chiesa parrocchiale di S. Giacomo Maggiore apostolo, sita in 54016 Licciana Nardi.

75. Comune di Massa, chiesa parrocchiale dei Santi Filippo e Giacomo apostoli, sita in 54030 Casania.

94. Comune di Massa, chiesa parrocchiale di S. Vitale martire e S. Giovanni Battista, sita in 54100 Mirteto.

96. Comune di Massa, chiesa parrocchiale di S. Giovanni Battista e S. Carlo, sita in 54030 Pariana.

103. Comune di Montignoso, chiesa parrocchiale di S. Maria della Rosa e di S. Maria Assunta, sita in 54038 Montignoso, via S. Maria.

106. Comune di Podenzana, chiesa parrocchiale de Santi Giacomo apostolo e Cristoforo, sita in 5401(Podenzana.

PROVINCIA DI LUCCA

121. Comune di Camporgiano, chiesa parrocchiale di S. Nicolao, sita in 55031 Sillicano.

123. Comune di Careggine, chiesa parrocchiale di S. Giacomo Maggiore apostolo, sita in 55030 Capanne di Careggine.

126. Comune di Careggine, chiesa parrocchiale di S. Giacomo Maggiore apostolo, sita in 55030 Isola Santa.

160. Comune di Giuncugnano, chiesa parrocchiale di S. Antonino martire, sita in 55030 Giuncugnano.

161. Comune di Giuncugnano, chiesa parrocchiale di S. Andrea apostolo, sita in 55030 Magliano.

167. Comune di Minucciano, chiesa parrocchiale di S. Bartolomeo apostolo e S. Rocco, sita in 55030 Gramolazzo.

168. Comune di Minucciano, chiesa parrocchiale di S. Nicolao, sita in 55030 Metra.

171. Comune di Minucciano, chiesa parrocchiale di S. Giacomo Maggiore apostolo, sita in 55030 Pugliano.

190. Comune di Pieve Fosciana, chiesa parrocchiale di S. Regolo vescovo e martire; sita in 55036 Bargecchia.

Roma, addì 13 febbraio 1988

Il Ministro: FANFANI

88A0768

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 20 febbraio 1988.

Revoca del riconoscimento della personalità giuridica dell'istituto di patronato e di assistenza sociale F.A.C.I.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, sul riconoscimento giuridico degli istituti di patronato e di assistenza sociale, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561;

Vista la legge 27 marzo 1980, n. 112, concernente: «Interpretazione autentica delle norme concernenti la personalità giuridica ed il finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale, di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, nonché integrazioni allo stesso decreto»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 1017, concernente: «Norme di attuazione dell'art. 2 della legge 27 marzo 1980, n. 112, relativa agli istituti di patronato e di assistenza sociale»;

Visti, in particolare, gli articoli 3 e 4 del succitato decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 1017, che prevedono, ai fini del loro riconoscimento giuridico il possesso, nei confronti degli istituti di patronato e di assistenza sociale già costituiti, di specifici requisiti di estensione ed operatività organizzativa;

Visto il decreto ministeriale 7 aprile 1972, con il quale è stata approvata la costituzione dell'istituto di patronato e di assistenza sociale per il clero italiano (patronato F.A.C.I.), promosso dalla Federazione nazionale del clero italiano;

Visto lo statuto del predetto ente, approvato in unico contesto con l'atto di costituzione dell'ente medesimo;

Vista la comunicazione dell'istituto di patronato e di assistenza sociale per il clero italiano (patronato F.A.C.I.) n. 168 in data 9 aprile 1987, inviata ai sensi del primo comma, art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 1017;

Visto l'esito degli accertamenti esperiti su tutto il territorio nazionale dagli ispettorati del lavoro;

Constatato sulla base dei predetti accertamenti che l'istituto di patronato e di assistenza sociale per il clero italiano (patronato F.A.C.I.) non presenta i requisiti di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 1017;

Ritenuta la necessità di procedere alla revoca del riconoscimento giuridico del predetto istituto di patronato;

Decreta:

Ai sensi del terzo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 1017, è revocato a partire dal primo giorno del mese successivo alla data di pubblicazione del presente decreto il decreto ministeriale 7 aprile 1972 di riconoscimento dell'istituto di patronato e di assistenza sociale per il clero italiano (patronato F.A.C.I.), promosso dalla Federazione nazionale del clero italiano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 febbraio 1988

Il Ministro: FORMICA

88A0832

DECRETO 20 febbraio 1988.

Revoca del riconoscimento della personalità giuridica dell'istituto di patronato e di assistenza sociale della Confederazione delle libere associazioni artigiane italiane.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, sul riconoscimento giuridico degli istituti di patronato e di assistenza sociale, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561;

Vista la legge 27 marzo 1980, n. 112, relativa a: «Interpretazione autentica delle norme concernenti la personalità giuridica ed il finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale, di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, nonché integrazioni allo stesso decreto»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 1017, concernente: «Norme di attuazione dell'art. 2 della legge 27 marzo 1980, n. 112, relativa agli istituti di patronato e di assistenza sociale»;

Visti, in particolare, gli articoli 3 e 4 del succitato decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 1017, che prevedono, ai fini del riconoscimento giuridico il possesso, nei confronti degli istituti di patronato e di assistenza sociale, già costituiti, di specifici requisiti di estensione ed operatività organizzativa;

Visto il decreto ministeriale 31 maggio 1971, con il quale è stata approvata la costituzione del patronato della Confederazione delle libere associazioni artigiane italiane, promosso dalla Confederazione delle libere associazioni artigiane italiane;

Visto lo statuto del predetto ente, approvato in unico contesto con l'atto di costituzione dell'ente medesimo;

Vista la documentazione prodotta dal patronato della Confederazione delle libere associazioni artigiane italiane con nota 561 del 15 aprile 1987, inviata ai sensi del primo comma, art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 1017;

Visto l'esito degli accertamenti esperiti su tutto il territorio nazionale degli ispettorati provinciali del lavoro;

Constatato sulla base dei predetti accertamenti che il patronato della Confederazione delle libere associazioni artigiane italiane non presenta i requisiti di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 1017;

Ritenuta la necessità di procedere alla revoca del riconoscimento giuridico dell'istituto in epigrafe;

Decreta:

Ai sensi del terzo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 1017, è revocato a partire dal primo giorno del mese successivo alla data di pubblicazione del presente decreto il decreto ministeriale 31 maggio 1971 di riconoscimento del patronato della Confederazione delle libere associazioni artigiane italiane, promosso dalla Confederazione delle libere associazioni artigiane italiane;

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 febbraio 1988

Il Ministro: FORMICA

88A0833

DECRETO 20 febbraio 1988.

Revoca del riconoscimento della personalità giuridica dell'istituto di patronato e di assistenza sociale Associazione cristiana degli artigiani italiani.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, sul riconoscimento giuridico degli istituti di patronato e di assistenza sociale, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561;

Vista la legge 27 marzo 1980, n. 112, relativa a: «Interpretazione autentica delle norme concernenti la personalità giuridica ed il finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale, di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, nonché integrazioni allo stesso decreto»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 1017, concernente: «Norme di attuazione dell'art. 2 della legge 27 marzo 1980, n. 112, relativa agli istituti di patronato e di assistenza sociale»;

Visti, in particolare, gli articoli 3 e 4 del succitato decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 1017, che prevedono, ai fini del riconoscimento giuridico il possesso, nei confronti degli istituti di patronato e di assistenza sociale già costituiti, di specifici requisiti di estensione ed operatività organizzativa;

Visto il decreto ministeriale 18 marzo 1971, con il quale è stata approvata la costituzione del patronato dell'Associazione cristiana degli artigiani italiani (A.C.A.I.), promosso dal centro nazionale dell'artigianato - Associazione cristiana artigiani italiani;

Visto lo statuto del predetto ente, approvato in unico contesto con l'atto di costituzione dell'ente medesimo;

Vista la documentazione prodotta dall'istituto di patronato dell'Associazione cristiana degli artigiani italiani (A.C.A.I.) ai sensi del primo comma, art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 1017, e pervenuta in data 28 aprile 1987;

Visto l'esito degli accertamenti esperiti su tutto il territorio nazionale dagli ispettorati provinciali del lavoro;

Constatato sulla base dei predetti accertamenti che il patronato dell'Associazione cristiana degli artigiani italiani (A.C.A.I.) non presenta i requisiti di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 1017;

Ritenuta la necessità di procedere alla revoca del riconoscimento del predetto istituto di patronato di assistenza sociale;

Decreta:

Ai sensi del terzo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 1017, è revocato a partire dal primo giorno del mese successivo alla data di pubblicazione del presente decreto il decreto ministeriale 18 marzo 1971, di riconoscimento del patronato dell'Associazione cristiana degli artigiani italiani (A.C.A.I.), promosso dal Centro nazionale dell'artigianato - Associazione cristiana degli artigiani italiani.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 febbraio 1988

Il Ministro: FORMICA

88A0834

DECRETO 20 febbraio 1988.

Revoca del riconoscimento della personalità giuridica dell'istituto di patronato e di assistenza sociale Istituto di patronato per i lavoratori agricoli subordinati.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, sul riconoscimento giuridico degli istituti di patronato e di assistenza sociale, ratificato dalla legge 17 aprile, n. 561;

Vista la legge 27 marzo 1980, n. 112, concernente: «Interpretazione autentica delle norme concernenti la personalità giuridica ed il finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale, di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, nonché integrazioni allo stesso decreto»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 1017, concernente: «Norme di attuazione dell'art. 2 della legge 27 marzo 1980, n. 112, relativa agli istituti di patronato e di assistenza sociale»;

Visti, in particolare, gli articoli 3 e 4 del succitato decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 1017, che prevedono, ai fini del loro riconoscimento giuridico il possesso, nei confronti degli istituti di patronato e di assistenza sociale già costituiti, di specifici requisiti di estensione ed operatività organizzativa;

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1972, con il quale è stata approvata la costituzione dell'Istituto di patronato per i lavoratori agricoli subordinati (I.P.L.A.S.), promosso dall'associazione comunità dei braccianti;

Visto lo statuto del predetto ente, approvato in unico contesto con l'atto di costituzione dell'ente medesimo;

Vista la documentazione prodotta dall'Istituto di patronato per i lavoratori agricoli subordinati (I.P.L.A.S.) con nota n. 685/CR del 13 aprile 1987, inviata ai sensi del primo comma, art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 1017;

Visto l'esito degli accertamenti esperiti su tutto il territorio nazionale dagli ispettorati provinciali del lavoro;

Constatato sulla base dei predetti accertamenti che l'Istituto di patronato per i lavoratori agricoli subordinati (I.P.L.A.S.) non presenta i requisiti di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblia 22 dicembre 1986, n. 1017;

Ritenuta la necessità di procedere alla revoca del riconoscimento giuridico del predetto istituto di patronato;

Decreta:

Ai sensi del terzo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 1017, è revocato a partire dal primo giorno del mese successivo alla data di pubblicazione del presente decreto il decreto ministeriale 14 gennaio 1972 di riconoscimento dell'Istituto di patronato per i lavoratori agricoli subordinati (I.P.L.A.S.), promosso dall'associazione comunità dei braccianti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 febbraio 1988

Il Ministro: FORMICA

88A0835

DECRETO 20 febbraio 1988.

Revoca del riconoscimento della personalità giuridica dell'istituto di patronato e di assistenza sociale Istituto nazionale assistenza lavoratori.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, sul riconoscimento giuridico degli istituti di patronato e di assistenza sociale, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561;

Vista la legge 27 marzo 1980, n. 112, concernente: «Interpretazione autentica delle norme concernenti la personalità giuridica ed il finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale, di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, nonché integrazioni allo stesso decreto»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 1017, concernente: «Norme di attuazione dell'art. 2 della legge 27 marzo 1980, n. 112, relativa agli istituti di patronato e di assistenza sociale»;

Visti, in particolare, gli articoli 3 e 4 del succitato decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 1017, che prevedono, ai fini del riconoscimento giuridico, il possesso, nei confronti degli istituti di patronato e di assistenza sociale già costituiti, di specifici requisiti di estensione e di operatività organizzativa;

Visto il decreto ministeriale 15 maggio 1971, con il quale è stata approvata la costituzione dell'Istituto nazionale assistenza lavoratori, promosso dalla Confederazione italiana lavoratori democratici indipendenti;

Visto lo statuto del predetto ente, approvato in unico contesto con l'atto di costituzione dell'ente medesimo;

Visto il mancato adempimento dell'obbligo relativo all'invio della documentazione di cui al comma primo, art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 1017;

Visto l'esito degli accertamenti esperiti su tutto il territorio nazionale dagli ispettorati provinciali del lavoro;

Constatato sulla base di predetti accertamenti che l'Istituto nazionale assistenza lavoratori non presenta i requisiti di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 1017;

Ritenuta la necessità di procedere alla revoca del riconoscimento giuridico del predetto istituto di patronato;

Decreta:

Ai sensi del terzo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 1017, è revocato a partire dal primo giorno del mese successivo alla data di pubblicazione del presente decreto il decreto ministeriale 15 maggio 1971, di riconoscimento dell'Istituto nazionale assistenza lavoratori, promosso dalla Confederazione italiana lavoratori democratici indipendenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 febbraio 1988

Il Ministro: FORMICA

88A0836

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 28 gennaio 1988.

Riconoscimento della indicazione geografica «Salemi» per i vini da tavola, delimitazione della relativa zona di produzione e autorizzazione all'uso di riferimenti aggiuntivi.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento CEE n. 355/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve;

Visto in particolare, l'art. 3, punto 2, del citato regolamento che demanda agli Stati membri la possibilità di rendere obbligatoria, vietare o limitare l'utilizzazione di alcune indicazioni nella designazione dei vini da tavola con indicazione geografica prodotti nel proprio territorio;

Visto il proprio decreto 21 dicembre 1977 contenente norme sulla designazione e presentazione dei vini da tavola con indicazione geografica;

Visto il proprio decreto 2 novembre 1978 contenente norme complementari al citato decreto 21 dicembre 1977;

Visto il proprio decreto 5 agosto 1982 contenente norme per l'uso di riferimenti aggiuntivi ai fini della designazione dei vini da tavola con indicazione geografica;

Visto il proprio decreto 9 dicembre 1983 contenente norme integrative relative ai vini da tavola con indicazione geografica;

Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere il riconoscimento dell'indicazione geografica «Salemi» per i vini da tavola, la delimitazione della relativa zona di produzione e l'autorizzazione all'uso di riferimenti aggiuntivi;

Visto il parere espresso dalla regione Sicilia;

Visto il proprio parere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 12 ottobre 1987;

Ritenuta l'opportunità, in relazione alla realtà ed alle esigenze connesse alla situazione vitivinicola locale, di provvedere al riconoscimento della indicazione geografica «Salemi» per i. vini di tavola, alla delimitazione della relativa zona di produzione e all'autorizzazione all'uso di riferimenti aggiuntivi;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta l'indicazione geografica dei vini da tavola «Salemi».

La zona di produzione delle uve atte a produrre i vini da tavola di cui al precedente comma coincide con l'intero territorio amministrativo del comune di Salemi in provincia di Trapani.

Art. 2.

L'indicazione geografica dei vini da tavola «Salemi» può essere completata dal riferimento ai nomi dei vitigni seguenti: Calabrese N o Nero d'Avola N, Catarratto B, Frappato di Vittoria N, Grecanico dorato B, Perricone N, Sangiovese N, Trebbiano B, nonché dalle indicazioni aggiuntive bianco, rosso e rosato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 gennaio 1988

Il Ministro: PANDOLFI

88A0789

DECRETO 28 gennaio 1988.

Riconoscimento della indicazione geografica «Acerenza» per i vini da tavola, delimitazione della relativa zona di produzione e autorizzazione all'uso di indicazioni aggiuntive.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento CEE n. 355/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve;

Visto in particolare, l'art. 3, punto 2, del citato regolamento che demanda agli Stati membri la possibilità di rendere obbligatoria, vietare o limitare l'utilizzazione di alcune indicazioni nella designazione dei vini da tavola con indicazione geografica prodotti nel proprio territorio;

Visto il proprio decreto 21 dicembre 1977 contenente norme sulla designazione e presentazione dei vini da tavola con indicazione geografica;

Visto il proprio decreto 2 novembre 1978 contenente norme complementari al citato decreto 21 dicembre 1977;

Visto il proprio decreto 5 agosto 1982 contenente norme per l'uso di riferimenti aggiuntivi ai fini della designazione dei vini da tavola con indicazione geografica;

Visto il proprio decreto 9 dicembre 1983 contenente norme integrative relative ai vini da tavola con indicazione geografica;

Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere il riconoscimento dell'indicazione geografica «Acerenza» per i vini da tavola, la delimitazione della relativa zona di produzione e l'autorizzazione all'uso di riferimenti aggiuntivi;

Visto il parere espresso dalla regione Basilicata;

Visto il proprio parere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 280 del 30 novembre 1987;

Ritenuta l'opportunità, in relazione alla realtà ed alle esigenze connesse alla situazione vitivinicola locale, di provvedere al riconoscimento della indicazione geografica «Acerenza» per i vini di tavola, alla delimitazione della relativa zona di produzione e all'autorizzazione all'uso di riferimenti aggiuntivi;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta l'indicazione geografica dei vini da tavola «Acerenza».

La zona di produzione delle uve atte a produrre i vini da tavola di cui al precedente comma coincide con l'intero territorio amministrativo del comune di Acerenza in provincia di Potenza.

Art. 2.

L'indicazione geografica dei vini da tavola «Acerenza» può essere completata dalla indicazione aggiuntiva rosato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 gennaio 1988

Il Ministro: PANDOLFI

88A0790

DECRETO 3 febbraio 1988.

Riconoscimento della indicazione geografica «Basilicata» per i vini da tavola, delimitazione della relativa zona di produzione e autorizzazione all'uso di indicazioni aggiuntive.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento CEE n. 355/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve;

Visto in particolare, l'art. 3, punto 2, del citato regolamento che demanda agli Stati membri la possibilità di rendere obbligatoria, vietare o limitare l'utilizzazione di alcune indicazioni nella designazione dei vini da tavola con indicazione geografica prodotti nel proprio territorio;

Visto il proprio decreto 21 dicembre 1977 contenente norme sulla designazione e presentazione dei vini da tavola con indicazione geografica;

Visto il proprio decreto 2 novembre 1978 contenente norme complementari al citato decreto 21 dicembre 1977;

Visto il proprio decreto 5 agosto 1982 contenente norme per l'uso di riferimenti aggiuntivi ai fini della designazione dei vini da tavola con indicazione geografica;

Visto il proprio decreto 9 dicembre 1983 contenente norme integrative relative ai vini da tavola con indicazione geografica;

Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere il riconoscimento dell'indicazione geografica «Basilicata» per i vini da tavola, la delimitazione della relativa zona di produzione e l'autorizzazione all'uso di riferimenti aggiuntivi;

Visto il parere espresso dalla regione Basilicata;

Visto il proprio parere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 280 del 30 novembre 1987;

Ritenuta l'opportunità, in relazione alla realtà ed alle esigenze connesse alla situazione vitivinicola locale, di provvedere al riconoscimento della indicazione geografica «Basilicata» per i vini di tavola, alla delimitazione della relativa zona di produzione e all'autorizzazione all'uso di riferimenti aggiuntivi;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta l'indicazione geografica dei vini da tavola «Basilicata».

La zona di produzione delle uve atte a produrre i vini da tavola di cui al precedente comma coincide con l'intero territorio amministrativo della regione Basilicata.

Art. 2.

L'indicazione geografica dei vini da tavola «Basilicata» può essere completata dal riferimento ai nomi dei vitigni seguenti: Chardonnay B, Malvasia bianca di Basilicata B o Malvasia B, Pinot grigio G e Moscato bianco B o Moscato B per la sola provincia di Matera, nonché dalle indicazioni aggiuntive bianco rosso e rosato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 febbraio 1988

Il Ministro: PANDOLFI

88A0791

DECRETO 3 febbraio 1988.

Riconoscimento della indicazione geografica «Viverone» per i vini da tavola, delimitazione della relativa zona di produzione e autorizzazione all'uso di indicazioni aggiuntive.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento CEE n. 355/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve;

Visto in particolare, l'art. 3, punto 2, del citato regolamento che demanda agli Stati membri la possibilità di rendere obbligatoria, vietare o limitare l'utilizzazione di alcune indicazioni nella designazione dei vini da tavola con indicazione geografica prodotti nel proprio territorio;

Visto il proprio decreto 21 dicembre 1977 contenente norme sulla designazione e presentazione dei vini da tavola con indicazione geografica;

Visto il proprio decreto 2 novembre 1978 contenente norme complementari al citato decreto 21 dicembre 1977;

Visto il proprio decreto 5 agosto 1982 contenente norme per l'uso di riferimenti aggiuntivi ai fini della designazione dei vini da tavola con indicazione geografica;

Visto il proprio decreto 9 dicembre 1983 contenente norme integrative relative ai vini da tavola con indicazione geografica;

Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere il riconoscimento dell'indicazione geografica «Viverone» per i vini da tavola, la delimitazione della relativa zona di produzione e l'autorizzazione all'uso di riferimenti aggiuntivi;

Visto il parere espresso dalla regione Piemonte;

Visto il proprio parere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 2 febbraio 1987;

Ritenuta l'opportunità, in relazione alla realtà ed alle esigenze connesse alla situazione vitivinicola locale, di provvedere al riconoscimento della indicazione geografica «Viverone» per i vini di tavola, alla delimitazione della relativa zona di produzione e all'autorizzazione all'uso di riferimenti aggiuntivi;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta l'indicazione geografica dei vini da tavola «Viverone».

La zona di produzione delle uve atte a produrre i vini da tavola di cui al precedente comma coincide con l'intero territorio amministrativo del comune di Viverone in provincia di Vercelli.

Art. 2.

L'indicazione geografica dei vini da tavola «Viverone» può essere completata dalla indicazione aggiuntiva rosso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 febbraio 1988

Il Ministro: PANDOLFI

88A0792

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE FINANZE

CIRCOLARE 12 gennaio 1988, n. 1.

Riscossione - Disciplina dei rimborsi da effettuarsi ai sensi degli articoli 38 e 41 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Erronea utilizzazione dei modelli di attestazione di pagamento.

Alle intendenze di finanza
Agli ispettorati compartimentali delle imposte dirette
Ai centri di servizio di Milano e Roma
Agli uffici distrettuali delle imposte dirette
Alle ragionerie provinciali dello Stato
e, per conoscenza:
Al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza
Al servizio centrale degli ispettori tributari
Alla direzione generale degli affari generali e del personale - Servizio ispettivo
Alla Direzione generale del contenzioso
All'Associazione nazionale esattori
Al consorzio nazionale esattori

Con circolare n. 12 del 23 aprile 1986, questo Ministero ebbe a disciplinare, fra l'altro, alla prima parte, lettera *a)*, l'ipotesi in cui il contribuente, in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi, abbia effettuato il versamento d'imposta utilizzando un erroneo modello di attestazione di pagamento (IRPEF o IRPEG anziché ILOR o viceversa).

In proposito è stato chiarito che, in tale circostanza, gli uffici finanziari dovevano provvedere al rimborso delle somme versate in eccedenza rispetto al dovuto, nonché all'iscrizione a ruolo delle imposte che risultavano non versate, unitamente agli interessi ed alle soprattasse di cui agli articoli 9 e 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

L'iscrizione a ruolo di dette imposte e dei relativi accessori traeva giustificazione dalla considerazione che si veniva a configurare, nel caso di specie, una omissione, parziale o totale, del versamento dell'imposta dovuta.

Con circolare n. 13 del 23 giugno 1986, lo scrivente, sentita l'Avvocatura generale dello Stato, ha ritenuto che non debbono considerarsi omessi, e pertanto non sanzionabili, i versamenti effettuati dalle aziende di credito in tesoreria, ove sia errata l'imputazione al capitolo di bilancio dello Stato.

Al riguardo, è stato chiesto di conoscere se le direttive di cui alla citata circolare n. 13 (illegittimità della pretesa di rinnovazione del versamento e di pagamento della penale) possano essere estese anche all'ipotesi in cui l'errata imputazione al capitolo di bilancio dello Stato sia conseguenza dell'erroneo utilizzo, da parte del contribuente, dei modelli di versamento di cui trattasi, con la conseguenza che non troverebbero applicazione, nei casi di specie, le previsioni di cui al citato art. 92 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602.

A sostegno di tale richiesta è stato osservato che nella fattispecie non si verrebbe a verificare il presupposto della norma sanzionatoria di cui al suindicato art. 92, atteso che il contribuente non ha indebitamente trattenuto nella propria disponibilità le somme in questione oltre il termine stabilito dalla legge per il versamento d'imposta essendo incorso invece in un mero errore materiale all'atto del versamento stesso.

Il versamento del tributo erroneamente effettuato dal soggetto passivo d'imposta non potrebbe quindi essere considerato, nella circostanza, omesso, avendo il contribuente di fatto adempiuto all'obbligo di pagamento previsto dalla normativa vigente.

Al riguardo, riesaminata la questione, lo scrivente ritiene di poter condividere il suesposto orientamento.

Pertanto, a parziale modifica delle disposizioni di cui alla citata circolare n. 12 del 1986, gli uffici delle imposte ed i centri di servizio, in presenza di un errore nella utilizzazione del modello di versamento, qualora il contribuente abbia riportato correttamente gli estremi del versamento nel campo relativo al tributo effettivamente dovuto, nòn dovranno effettuare alcun intervento sulla scheda di liquidazione modello 152, confermando con apposito codice l'esattezza dei dati esposti dal dichiarante.

Se, invece, il contribuente, pur allegando l'attestazione di versamento, non ha riportato correttamente i relativi estremi nell'apposito rigo, l'intervento degli uffici dovrà consistere nel riportare sul modello 152 gli estremi del versamento nel campo relativo all'imposta effettivamente dovuta, a prescindere dal modello utilizzato ed apponendo il relativo codice di convalida.

Per le situazioni pregresse, qualora a seguito della iscrizione a ruolo risulti pendente rituale ricorso avanti le commissioni tributarie ovvero siano pendenti i termini per proporre ricorso avverso l'iscrizione medesima, i dipendenti uffici, al fine di evitare il perdurare di un inutile contenzioso, precederanno ad effettuare lo sgravio delle somme iscritte a ruolo (imposta, soprattassa ed interessi), dandone comunicazione ai competenti organi del contenzioso, sempreché non sia già stato effettuato il rimborso dell'imposta erroneamente versata.

In quest'ultima ipotesi lo sgravio dovrà essere limitato alla sola somma iscritta a ruolo a titolo di soprattassa ex art. 92 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602.

Resta inteso che per i versamenti eseguiti ad esattoria incompetente ovvero ad esattoria in luogo della sezione di tesoreria provinciale, o viceversa, si applicano le disposizioni di cui all'art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

La presente circolare è stata concordata con la Ragioneria generale dello Stato, ai sensi dell'art. 646 del regolamento di contabilità generale dello Stato.

Le intendenze di finanza, che unitamente agli ispettorati compartimentali delle imposte dirette ed ai centri di servizio di Roma e Milano accuseranno ricevuta della presente alla Direzione generale delle imposte dirette, trasmetteranno copia della circolare stessa ai dipendenti uffici distrettuali delle imposte dirette, con carico di assicurarne l'adempimento.

p. *Il Ministro:* MEROLLI

88A0867

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomina di un componente della commissione paritetica per le norme di attuazione dello statuto della regione Valle d'Aosta

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 11 dicembre 1987, registrato alla Corte dei conti il 17 febbraio 1988, registro n. 2 Presidenza, foglio n. 55, il consigliere della Corte dei conti dott. Giulio Metalli, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, è stato nominato componente, in rappresentanza del Governo, della commissione paritetica per le norme di attuazione dello statuto della regione Valle d'Aosta.

88A0858

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 537

Il decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 537, recante: «Provvedimenti urgenti in materia di pubblico impiego», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 304 del 31 dicembre 1987.

88A0898

MINISTERO DELL'INTERNO

Ricompense al valor civile

Con decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1987, su proposta del Ministro dell'interno, in seguito a parere dalla commissione prevista dall'art. 7 della legge 2 gennaio 1958, n. 13, sono state conferite le seguenti ricompense al valor civile alle persone sottoindicate in riconoscimento delle azioni coraggiose di seguito a ciascuna riportate:

Medaglie d'oro

Alla memoria del sovrintendente principale della P.S. Domenico Attianese, il 4 dicembre 1986 in Napoli. — Mosso da generoso impulso ed incurante del rischio, affrontava tre malviventi armati che avevano fatto irruzione in una gioielleria a scopo di rapina. Raggiunto da un colpo di pistola esploso da distanza ravvicinata, perdeva la vita, dando luminoso esempio di attaccamento al dovere spinto fino all'estremo sacrificio.

Alla memoria dell'agente di P.S. Rolando Lanari e dell'agente di P.S. Giuseppe Scravaglieri, il 14 febbraio 1987 in Roma. — Agente di P.S., in servizio di scorta ad un furgone portavalori unitamente a due colleghi, nel corso di un vile agguato terroristico veniva raggiunto da numerosi colpi di arma da fuoco esplosi dai rapinatori. Nell'occasione perdeva la vita dando luminoso esempio di attaccamento al dovere spinto fino all'estremo sacrificio.

Alla memoria dell'agente di P.S. Michele Giraldi, il 24 marzo 1987 in Roma. — Agente di P.S. si poneva, unitamente ad un collega, all'inseguimento di un'autovettura rubata da due malviventi responsabili del sequestro di una ragazza. Veniva improvvisamente affrontato da uno di essi e, fatto segno ad alcuni colpi di arma da fuoco, perdeva la vita nel generoso intento. Splendido esempio di attaccamento al dovere spinto fino all'estremo sacrificio.

Alla memoria dell'agente scelto di P.S. Oreste Bertoneri, il 12 marzo 1987 in Pistoia. — Agente scelto, in servizio d'istituto, affrontava, con pronta determinazione e cosciente sprezzo del pericolo, quattro malviventi che si erano introdotti in una gioielleria a scopo di rapina. Raggiunto da alcuni colpi sparatigli a bruciapelo da uno dei malfattori, perdeva la vita. Splendido esempio di alto senso del dovere spinto fino all'estremo sacrificio.

Medaglie d'argento

Agente di P.S. Pasquale Parente, il 14 febbraio 1987 in Roma. — Agente di P.S., in servizio di scorta ad un furgone portavalori unitamente a due colleghi, nel corso di un vile agguato terroristico veniva raggiunto da alcuni colpi di arma da fuoco esplosi dai rapinatori. Dopo un tentativo di reazione, perdeva le forze per le gravi ferite riportate. Splendido esempio di alto senso del dovere e di non comune ardimento.

Agente di P.S. Mauro Fetrangeli, il 24 marzo 1987 in Roma. — Agente di P.S. si poneva, unitamente ad un collega, all'inseguimento di un'autovettura rubata da due malviventi responsabili del sequestro di una ragazza. Veniva improvvisamente affrontato da uno di essi e, fatto segno ad alcuni colpi di arma da fuoco, rimaneva ferito gravemente. Splendido esempio di attaccamento al dovere e di non comune ardimento.

Agente della Polizia di Stato Giuseppe Ferro, il 13 agosto 1986 in Chiavari (Genova). — Durante un violento conflitto a fuoco con una banda di rapinatori, con coraggiosa determinazione e cosciente sprezzo del pericolo proteggeva una bambina, che si trovava nella traiettoria dei colpi, facendole scudo con il proprio corpo. Splendido esempio di alto senso del dovere e di grande ardimento.

Medaglie di bronzo

Agente di P.S. Sergio Baldi, il 12 marzo 1987 in Pistoia. — Richiamato da colpi d'arma da fuoco provenienti da una vicina gioielleria, ove quattro malviventi armati avevano fatto irruzione a scopo di rapina, non esitava, unitamente ad un collega, ad intervenire prontamente per fronteggiare i malfattori. Con coraggiosa determinazione riusciva a colpire alla gamba uno dei rapinatori, consentendo in tal modo la successiva cattura degli stessi.

Assistente P.S. Renato Mennato Pastore, agente scelto P.S. Marcello Dante Faraci, agente scelto P.S. Elso Solazzi e agente P.S. Matteo Tribodo, il 27 giugno 1986 in Torino. — Informato da una rapina ai danni di un istituto di credito, accorreva immediatamente sul posto, unitamente a tre colleghi, ed ingaggiava con i malviventi un violento conflitto a fuoco, durante il quale rimaneva ferito.

88A0821

Conferimento di attestati di pubblica benemerenza al valor civile

Con decreto 13 aprile 1987 il Ministro dell'interno, in seguito a parere della commissione prevista dall'art. 7 della legge 2 gennaio 1958, n. 13, ha conferito i seguenti attestati di pubblica benemerenza al valor civile, per le azioni coraggiose sottoindicate:

Al sovrintendente capo di P.S. Egidio Galizia e al capo ormeggiatore Donato Losito, il 15 luglio 1986 in Bari. — Con generoso altruismo si prodigava, assieme ad un altro volenteroso, nel soccorrere cinque persone che, a bordo di un'autovettura, erano cadute nelle acque del porto. Incurante delle avverse condizioni meteomarine, riusciva dopo notevoli sforzi, a trarre in salvo i malcapitati.

Appuntato dei carabinieri Sante Malagesi, il 28 dicembre 1985 Padria (Sassari). — Con generosità e sprezzo del pericolo si introduceva in un'abitazione invasa dalle fiamme, riuscendo a portare all'esterno un anziano già gravemente ustionato, il quale, però decedeva dopo pochi giorni.

Antonio Mazzucco, il 14 dicembre 1985 in Contarina (Rovigo). — Richiamato da invocazioni di aiuto, non esitava a gettarsi nelle gelide acque di un collettore per soccorrere due giovani donne che vi erano precipitate a bordo della propria auto. Raggiuntele, dopo notevoli sforzi, le traeva in salvo a riva.

Vigile del fuoco Giancarlo Birelli, il 29 luglio 1985 in Pianetto di Campagnatico (Grosseto). — Richiamato da invocazioni di aiuto, si tuffava nelle acque di un fiume per soccorrere un giovane che, a causa delle correnti impetuose, era in procinto di annegare. Raggiuntolo, lo traeva in salvo a riva.

Adriana Mariani, il 23 luglio 1985 a Vasto (Chieti). — Richiamata da invocazioni di aiuto, non esitava a tuffarsi in mare, unitamente ad un brigadiere dei carabinieri, per soccorrere due giovani in procinto di annegare, riuscendo a. trarli in salvo a riva.

Brigadiere dei carabinieri Mario Petrocchi, il 23 luglio 1985 a Vasto (Chieti). — Richiamato da invocazioni di aiuto, non esitava a tuffarsi in mare, unitamente ad altra persona, per soccorrere due giovani in procinto di annegare, riuscendo a trarli in salvo a riva.

Antonio Guerrera, il 29 aprile 1984 in Messina. — Con coraggioso e tempestivo intervento, si tuffava in mare per soccorrere una donna che, a bordo della propria autovettura, vi si era gettata a scopo suicida. Raggiuntala, prontamente l'afferrava e con l'aiuto di due volontari la traeva in salvo a riva.

Assistente capo della Polstato Santoro Filippo e La Rosa Giovanni, il 29 aprile 1984 in Messina. — Con pronta determinazione, unitamente ad altro volenteroso, si tuffava in mare per collaborare al salvataggio di una donna, gettatasi in acqua a scopo suicida.

Vigili del fuoco Francesco La Maestra, Giuseppe La Rosa, Letterio Siracusa, Francesco Belviso e Filippo Pillera, il 21 marzo 1985 nello Stretto di Messina. — Vigile del fuoco in servizio, unitamente ad altri colleghi, si portava a bordo di una nave in fiamme, già abbandonata dall'equipaggio, per partecipare alle operazioni di spegnimento e di disincaglio della stessa, dimostrando di possedere doti di notevole coraggio e spirito di sacrificio non comuni.

Giovanni Fogliato, Giobatta Bertoncello e Severino Zanandrea, il 24 febbraio 1985 in Montecchio Precalcino (Vicenza). — Richiamato da invocazioni di aiuto, non esitava, unitamente ad altri due animosi, a soccorrere due uomini rimasti incastrati sotto la ruota di un vecchio mulino, prodigandosi con tutte le forze a liberare i corpi dei malcapitati.

88A0822

MINISTERO DELLE FINANZE

Provvedimenti concernenti la rateazione di imposte dirette erariali dovute da alcune società

Con decreto ministeriale 8 febbraio 1988 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 151.820.000, dovuto dalla S.p.a. Carù Pisoni e C., con sede in Cardano al Campo (Varese), è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in quattro rate a decorrere dalla scadenza di febbraio 1988 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni.

L'intendenza di finanza di Varese è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

Con decreto ministeriale 8 febbraio 1988 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 85.208.000, dovuto dalla Compagnia autotrasporti Liri C.A.L., con sede in Isola Liri (Frosinone), è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in quattro rate a decorrere dalla scadenza di febbraio 1988 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni.

L'intendenza di finanza di Frosinone è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

Con decreto ministeriale 8 febbraio 1988 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 39.097.000, dovuto dalla S.a.s. Edilnuova, con sede in Follonica (Grosseto), è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in tre rate a decorrere dalla scadenza di febbraio 1988 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni.

L'intendenza di finanza di Grosseto è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

88A0781

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoche di registrazioni di specialità medicinali

Con decreto ministeriale n. 7609/R del 18 luglio 1987, è stata revocata, su rinuncia della ditta interessata, la registrazione della specialità medicinale sottoindicata, limitatamente alla preparazione di seguito indicata:

denominazione ditta farmaceutica: Serono S.p.a., codice fiscale n. 04886390584, sede e domicilio fiscale in Roma, via Casilina n. 125;

denominazione prodotto: *Neozimal*, 40 confetti;

numero codice: 009898026;

data registrazione: 8 aprile 1955.

Si richiama all'attenzione delle aziende produttrici, dei distributori e dei farmacisti che il prodotto di cui è stata revocata la registrazione deve essere subito ritirato dal commercio e, con effetto immediato, non può essere più oggetto di vendita.

Con decreto ministeriale 24 settembre 1987, è stata revocata d'ufficio la registrazione della specialità medicinale sottoelencata, limitatamente alla preparazione sottospecificata:

Neurofosfer B1, 6 fiale liof. + 6 fiale solv. (cod. 003533039), registrata in data 1° ottobre 1985 a nome della ditta Istituto chemioterapico di Lodi, sita in Lodi, frazione S. Grato (Milano) (decreto di revoca n. 7654/R).

Si richiama all'attenzione delle aziende produttrici, dei distributori e dei farmacisti che il prodotto di cui è stata revocata la registrazione deve essere subito ritirato dal commercio e, con effetto immediato, non può essere più oggetto di vendita.

Con decreti ministeriali 28 gennaio 1988, sono state revocate d'ufficio le registrazioni delle specialità medicinali sottoelencate, limitatamente alle preparazioni sottospecificate:

1) Diuriwas, 5 supposte (cod. 011193024), registrata in data 19 maggio 1982 a nome della ditta I.F.I. S.p.a., sita in Pomezia (Roma) (decreto di revoca n. 7663/R);

2) Idropulmina composta, 6 supposte adulti e 6 supposte bambini (cod. 010081127 e 010081139), registrata in data 20 agosto 1959 a nome della ditta I.S.I. S.p.a., sita in S. Antimo (Napoli) (decreto di revoca n. 7669/R).

Si richiama all'attenzione delle aziende produttrici, dei distributori e dei farmacisti che i prodotti di cui è stata revocata la registrazione devono essere subito ritirati dal commercio e, con effetto immediato, non possono essere più oggetto di vendita.

Con decreti ministeriali 28 gennaio 1988, sono state revocate d'ufficio le registrazioni delle specialità medicinali sottoelencate, in tutte le loro preparazioni e confezioni:

1) Hesotin, 6 fiale da 5 ml (cod. 021622067) e 30 compresse (cod. 021626015), registrata il 28 gennaio 1969, 25 febbraio 1972 e 27 ottobre 1972 a nome della ditta Malesci S.p.a., sita in Firenze (decreto di revoca n. 7660/R);

2) Fisiocolina, 30 compresse da mg 330 (cod. 016485017) e 30 compresse da mg 512 (cod. 016485029), registrata in date 23 gennaio 1960, 23 giugno 1960 e 30 aprile 1982 a nome della ditta Ibis S.p.a., sita in Firenze (decreto di revoca n. 7661/R);

3) Lacivit Tiber, 5 fialoidi da 10 ml (cod. 011005016), registrata in data 9 aprile 1959 e 15 marzo 1979 a nome della ditta Tiber S.r.l., sita in Roma (decreto di revoca n. 7662/R);

4) Itifur, 32 compresse (cod. 017794013), registrata in data 10 giugno 1980 a nome della ditta Ottolenghi e C. S.r.l., sita in Torino (decreto di revoca n. 7664/R);

5) Biosplen, 6 fiale A + 6 fiale B (cod. 018111017), registrata in data 24 novembre 1960 a nome della ditta Bioindustria farmaceutici S.p.a., sita in Novi Ligure (Alessandria) (decreto di revoca n. 7665/R);

6) Strepto-chemicetina, flacone 1 g + fiala solvente da 10 ml (cod. 010503011), registrata in data 31 maggio 1960 a nome della ditta Farmitalia-Carlo Erba S.p.a., sita in Milano (decreto di revoca n. 7666/R);

7) Rino sulfargolo, flacone da 10 ml (cod. 005483019), registrata in date 23 ottobre 1951 e 4 maggio 1976 a nome della ditta Bruschettini S.r.l., sita in Genova (decreto di revoca n. 7667/R);

8) Arumalon, 5 fiale da 1 ml (cod. 011839014), registrata in date 16 giugno 1972, 19 novembre 1974 e 18 aprile 1978 a nome della ditta LPB S.p.a., sita in Cinisello Balsamo (Milano) (decreto di revoca n. 7668/R);

9) Acetyl C, 10 compresse (n. registrazione 1390), registrata in date 24 novembre 1956, 13 maggio 1958 e 4 agosto 1982 a nome della ditta C.I.F. S.r.l., sita in Roma (decreto di revoca n. 7670/R);

10) Bifer, sciroppo da 60 ml (cod. 018644017) e da 200 ml (cod. 018644029), registrata in date 29 marzo 1961 e 8 febbraio 1962 a nome della ditta Biagini S.p.a., sita in Pisa (decreto di revoca n. 7671/R).

Si richiama all'attenzione delle aziende produttrici, dei distributori e dei farmacisti che i prodotti di cui è stata revocata la registrazione devono essere subito ritirati dal commercio e, con effetto immediato, non possono essere più oggetto di vendita.

88A0800

MINISTERO DEI TRASPORTI

Rinvio della pubblicazione degli avvisi riguardanti il diario delle prove scritte dei concorsi, per esami, a trentanove posti di ispettore della carriera direttiva amministrativa, novanta posti di ispettore della carriera direttiva tecnica, centottantasette posti di ispettore aggiunto della carriera di concetto, cinquantacinque posti di ispettore aggiunto della carriera di concetto e trecentotrentotto posti di coadiutore della carriera esecutiva, tutti presso la Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Si comunica che nella *Gazzetta Ufficiale* - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - del 1° marzo 1988 saranno pubblicati gli avvisi riguardanti il diario delle prove scritte relative ai concorsi, per esami, a trentanove posti di ispettore della carriera direttiva amministrativa, novanta posti di ispettore della carriera direttiva tecnica, centotottantasette posti di ispettore aggiunto della carriera di concetto, cinquantacinque posti di ispettore aggiunto della carriera di concetto e trecentotrentotto posti di coadiutore della carriera esecutiva, tutti presso la Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione i cui bandi sono stati pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 302 del 29 dicembre 1987, n. 303 del 30 dicembre 1987 e n. 304 del 31 dicembre 1987.

88A0572

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

◇ **SALERNO**
Libreria D'AURIA
Palazzo di Giustizia

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
Cartolibreria PIROLA MAGGIOLI
di Laura Zagatti
Via Matteotti, 36/B

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
Via C. Ricci, 50

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria G.B. MONETA
di Schiavi Mario
Via P. Boselli, 8/r

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria F.lli VERONI
di Veroni Aldo e C.
Via Robbioni, 5

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Giovanni XXIII, 59

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
Libreria Franco Milella
Viale della Repubblica, 16/B

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **RAGUSA**
Centro didattico IBLEO
Via G. Matteotti, 54

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria GALLI
Via Manzoni, 30

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1988

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale .... L. 220.000
- semestrale .... L. 120.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi dàvanti alla Corte Costituzionale:
- annuale .... L. 28.000
- semestrale .... L. 17.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità Europee:
- annuale .... L. 105.000
- semestrale .... L. 58.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale .... L. 28.000
- semestrale .... L. 17.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale .... L. 100.000
- semestrale .... L. 60.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale .... L. 375.000
- semestrale .... L. 205.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta ufficiale parte prima prescelto con la somma di L. 25.000, si avrà diritto a ricevere l'indice annuale cronologico per materie 1988.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* .... L. 800

Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione .... L. 800

Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .... L. 800

Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .... L. 800

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale .... L. 60.000

Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione .... L. 800

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale .... L. 34.000

Prezzo di vendita di un fascicolo .... L. 3.400

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale .... L. 120.000

Abbonamento semestrale .... L. 65.000

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione .... L. 800

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221

(c. m. 411100880490) L. 800